

L'art. 2103 del codice civile

(terza versione - jobs act 10.12.2014 n.183)

➤ Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento (alla categoria) superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.)

➤ In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiori purchè rientranti nella medesima categoria. (secondo comma)

L'art. 2103 del codice civile (jobs act)

- Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi. (quarto comma)
- Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

L'art. 2103 del codice civile (Jobs act)

➤ Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento della condizione di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (sesto comma)

L'art. 2103 del codice civile (Jobs act)

- Nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
- Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

L'art. 2103 del codice civile (Jobs act)

- Salvo che non ricorrano le condizioni di cui al secondo (modifica assetti organizzativi) e quarto comma (ipotesi previste dai contratti collettivi) e fermo quanto disposto al sesto comma (accordi individuali in sede assistita) ogni patto contrario è nullo

Il demansionamento "legale"

Disabili: art. 4, l. n. 68/1999.

Per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, tali eventi non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il demansionamento "legale"/2

Maternità: art. 7, d. lgs. n. 151/2001.

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri...

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto...

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Il demansionamento "legale"/3

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro: art. 8, d.lgs. 277/1991.

Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda.

Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. I contratti collettivi di lavoro determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo in mansioni inferiori.

Il demansionamento "legale"/4

Licenziamenti collettivi: art. 4, comma 11, legge 223/1991.

Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

Inderogabilità della posizione professionale: alcune possibili soluzioni

A. La novazione contrattuale.



L'art. 2103 c. c., se non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e direzionali, ne ha limitato però l'esercizio, stabilendo - oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto - l'esigenza del rispetto della equivalenza delle nuove mansioni, al fine di tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale del lavoratore e la sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale; e ciò con norma che, sancendo la nullità di ogni patto contrario, non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore, salva la possibilità di una reale novazione del rapporto.

Cass. civ., Sez.lav., 23/01/1988, n.539.

Inderogabilità della posizione professionale: alcune possibili soluzioni/2

B. La rinuncia/transazione nelle forme dell'art. 2113 c.c.

- Il diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso effettivamente espletate, pur derivando da una norma inderogabile, qual'è l'art. 2103 c. c., è non di meno suscettibile di rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 c. c., non esistendo altra norma che preveda per la rinuncia o per la transazione di particolari diritti del lavoratore, derivanti da norme cogenti, un trattamento giuridico diverso da quello generale contemplato dal cit. art. 2113 (*Cass. civ., Sez.lav., 24/06/1986, n.4212*).
- E' valida la rinuncia del lavoratore, contenuta in un verbale di conciliazione giudiziale, al diritto ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica (*Pret. Pescara, 14/02/1991*).

L'opinione della giurisprudenza

- Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative, il cosiddetto patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce non già una deroga all'art. 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello "ius variandi" del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l'espresso disposto del comma 2 dello stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore.

Cass. civ., Sez.lav., 05/08/2000, n.10339.

L'opinione della giurisprudenza/2

- L'accettazione da parte del lavoratore di mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte e acquisite si considera frutto di un'imposizione del datore di lavoro in violazione di norma inderogabile di legge, se non sia provato che la decisione unilaterale del lavoratore sia stata determinata da una sua scelta esclusiva, operata in assenza di qualsivoglia sollecitazione del datore di lavoro, il quale l'abbia invece subita.

Cass. civ., Sez.lav., 02/11/1993, n.10793.

L'opinione della giurisprudenza/3

- L'art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991, statuendo che, nel corso delle procedure di mobilità, gli accordi sindacali, al fine di garantire il reimpiego almeno ad una parte dei lavoratori, possono stabilire che il datore di lavoro assegni, in deroga all'art. 2103 c.c., mansioni diverse da quelle svolte, non solo sottintende la possibilità di attribuzione di mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna preclusione nell'assegnazione delle mansioni inferiori, anche attribuendo all'impiegato quelle proprie dell'operaio; e ciò si spiega considerando che trattasi per un verso di un rimedio per evitare il licenziamento e per altro verso di una deroga che non vincola i lavoratori, i quali ben potrebbero rifiutare la dequalificazione, andando però incontro al rischio del licenziamento.

Cass. civ., Sez.lav., 07/09/2000, n. 11806

44

L'opinione della giurisprudenza/4

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile per effetto della sola ineseguitabilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività che sia riconducibile alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dallo imprenditore.

Cass. civ., Sez.un., 07/08/1998, n. 7755

La disciplina nel pubblico impiego

Il testo originario del D.lgs 29/93

- “Art. 56 -1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle **mansioni proprie** della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
-
- 2. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni **immediatamente inferiori**, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.”

L'articolo 57 attribuzione temporanea di mansioni superiori

- 1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori **può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi**, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio.
- 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

Sempre l'articolo 57 , comma 3,

- 3. L'assegnazione alle mansioni superiori è **disposta sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale dal dirigente preposto all'unità organizzativa** presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le **procedure per la copertura dei posti vacanti.**

Sempre l'articolo 57, commi 4 e 5,

- 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
- 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla L. 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 3, terzo comma, del R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla L. 16 marzo 1936, n. 498 . ”

Il D.Lgs 80/1998

- "Art. 56 (*Disciplina delle mansioni*). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. **L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.**

Sempre il nuovo testo dell'articolo

- 2. Per **obiettive esigenze di servizio** il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
-
- a) nel caso di **vacanza di posto** in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
-
- b) nel caso di **sostituzione** di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
-

Le nuove regole ...

- 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Infine il nuovo comma 6

- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore."

•
-

Dal D.Lgs. 387/98 al 165/2001

- L'evoluzione del quadro normativo è proseguita, poi, con la soppressione, ad opera dell'**art. 15** del **D. Lgs. 387/1998**, nell'art. 56, comma 6, ultimo periodo, delle parole "a differenze retributive 0".
- Infine, la disciplina delle mansioni, ovvero l'art.56 del D. Lgs. 29/1993, come sostituito dall'art.25 del D. Lgs. 80/1998 e successivamente modificato dall'art.15 del D. Lgs. 387/1998, confluiva nell'**art. 52 del D. Lgs. 165/2001**

art. 52 del D. Lgs. 165/2001 :

- **1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.**

art. 52 del D. Lgs. 165/2001 :

- 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- 3. Si considera svolgimento di **mansioni superiori**, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo **prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale**, dei compiti propri di dette mansioni.